



ORDINANZA N° 17/2021

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- è diffusa la consuetudine di celebrare le festività, oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;

DATO ATTO che per "incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RILEVATA altresì la necessità di limitare comunque il più possibile, rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

CONSIDERATO che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.- "Testo Unico Ordinamento Enti locali";

VISTA la Legge. 24/11/1981 n. 689 e s.m.i. – "Modifiche al sistema penale";

VISTO l'art. 659 Codice Penale;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Il divieto di utilizzare petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere nell'ambito urbano, nelle vie e piazze ove si trovino raggruppamenti di persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, case di riposo, **dal 30/12/2021 al 10/01/2022**, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali. L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, fatto salvo la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ove il fatto assuma rilevanza penale.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.



COMUNE DI STRAMBINELLO

Regione Piemonte Città metropolitana di Torino

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.).

Strambinello, 30 dicembre 2021

Il Sindaco
f.to Marco Angelo CORZETTO